

Legge costituzionale per la modifica dell'art.51 della Costituzione

Art. 1

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

Relazione allegata al disegno di legge costituzionale "Modifica dell'articolo 51 della Costituzione" presentato in Parlamento il 18 settembre 2001

1 Art. 51 Costituzione

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

L'insufficiente rappresentanza femminile nelle cariche elettive e la scarsa partecipazione delle donne alla vita politica del Paese è un problema largamente avvertito dall'opinione pubblica e costituisce, altresì, un dato incontrovertibile. Basti pensare, infatti, che nell'ultima consultazione elettorale si è assistito ad una ulteriore diminuzione della già bassa percentuale di donne elette nel Parlamento.

Tale situazione certamente non comporta un deficit democratico giacché la scelta degli eletti è espressione del libero voto dei cittadini. Tuttavia, non v'è alcun dubbio che essa implichi un difetto di rappresentatività della parte femminile della popolazione.

Ciò contrasta sia con il dato numerico, in quanto le donne costituiscono la maggioranza del corpo elettorale, sia con il livello culturale e professionale raggiunto in ogni campo della società civile.

Occorre, pertanto, dare maggiore forza alle disposizioni costituzionali in modo che esse siano in linea con i mutamenti che la società italiana ha avuto negli ultimi cinquanta anni. Si tratta di un cambiamento che deve avvenire a più livelli e che implica una mutata coscienza del ruolo della donna nella società.

Provvedere al riequilibrio è esigenza, dunque, tanto evidente quanto non più procrastinabile.

Con il presente disegno di legge costituzionale il Governo intende dare un forte segnale di attenzione alla richiesta che proviene dalla parte femminile della popolazione.

La proposta intende aggiungere alla fine del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, il seguente periodo: **"La Repubblica promuove, a tal fine, le pari opportunità tra donne e uomini"**.

La scelta di completare l'articolo 51 non è casuale in quanto in esso il principio di uguaglianza viene ribadito ed esplicitato sia con riferimento agli uffici pubblici sia con riguardo alle cariche elettive.

La formula impiegata consente una grande varietà di soluzioni, perché naturalmente diversi possono essere gli approcci al problema e i modi di affrontarlo e che potranno tradursi anche nella adozione di provvedimenti mirati a consentire, la partecipazione delle donne alle competizioni elettorali in condizioni di pari opportunità.

La proposta di revisione della Costituzione intende dare una valida base a tutte quelle azioni positive che le donne italiane meritano per il grandissimo contributo che hanno dato e danno alla Nazione.

D'altra parte la Repubblica, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettiva partecipazione alla vita politica del Paese.

Il fatto che nella XIII legislatura una proposta di legge costituzionale di modifica all'articolo 51 della Costituzione, in materia di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, sia stata approvata in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati da tutte le forze politiche induce a confidare che il cammino della revisione costituzionale sia agevole e possa essere concluso in tempi compatibili con la segnalata richiesta che ci proviene dalla parte femminile della società.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi né riduzioni di gettito, pertanto, non si redige la relazione tecnica-finanziaria.